

# REGOLAMENTO SUL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

anno 2016 / numero 01

(Testo consolidato al 01/11/2016 - Aggiornamento I)

# INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	4
TITOLO I PREMESSA	4
Articolo I.I.1 - Fonti legislative	4
Articolo I.I.2 - Definizioni	4
TITOLO II CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO	6
Articolo I.II.1 - Oggetto	6
Articolo I.II.2 - Obiettivi	
Articolo I.II.3 - Preparazione	
Articolo I.II.4 - Struttura	
PARTE II ADESIONE AL FONDO E GESTIONE	
TITOLO I NATURA E SOGGETTI COINVOLTI	
Articolo II.I.1 - Natura del fondo	
Articolo II.1.2 - Soggetti aderenti	
Articolo II.I.3 - Soggetti garantiti	
TITOLO II ORGANI COMPETENTI	
Articolo II.II.1 - Cooperazione	8
Articolo II.II.2 - Coordinamento della Vigilanza	
Articolo II.II.3 - Organi di gestione e controllo del fondo	9
Articolo II.II.4 - Competenze dell'Organo di Gestione	9
PARTE III FUNZIONAMENTO DEL FONDO	11
TITOLO I INTERVENTI A FAVORE DEI DEPOSITANTI	
Articolo III.I.1 - Ambito di applicazione degli interventi	11
Articolo III.I.2 - Ammissibilità dei depositi	11
Articolo III.I.3 - Livello di copertura	
Articolo III.I.4 - Determinazione dell'importo rimborsabile	
TITOLO II FINANZIAMENTO E USO DEI FONDI	
Articolo III.II.1 - Contribuzioni ordinarie	
Articolo III.II.2 - Contribuzioni ordinarie  Articolo III.II.2 - Contribuzioni straordinarie	
Articolo III.II.3 - Altre fonti di finanziamento	
Articolo III.II.4 - Calcolo delle quote di contribuzione	
TITOLO III OBBLIGHI	17
Articolo III.III.1 - Obblighi di segnalazione dei soggetti aderenti	18
Articolo III.III.2 - Obblighi dell'Organo di Gestione	
Articolo III.III.3 - Obblighi di informazione nei confronti dei depositanti	
TITOLO IV RAPPORTI CON ALTRI SISTEMI DI GARANZIA	
Articolo III.IV.1 - Concessione di prestiti	
Articolo III.IV.2 - Cooperazione TITOLO V REGIME SANZIONATORIO ED ESCLUSIONE DAL FONDO	
Articolo III.V.1 - Sanzioni pecuniarie	
PARTE IV PROFILI APPLICATIVI	
TITOLO I CIRCOLARE APPLICATIVA	
Articolo IV.I.1 - Determinazione del profilo di rischio e della base contributiva	
TITOLO II SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA BASE CONTRIBUTIVA	
Articolo IV.II.1 - Tempistiche della segnalazione	
Articolo IV.II.1 - Tempistiche dena segnatazione  Articolo IV.II.2 - Succursali	23
TITOLO III MODALITÀ E TEMPI DI CONTRIBUZIONE	24
Articolo IV.III.1 - Quote di contribuzione ordinarie	24
Yaora at commencement oraniants	

Articolo IV.III.2 - Quote di contribuzione straordinarie	24
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	25
TITOLO I DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE	25
Articolo V.I.1 - Coordinamento con la procedura di liquidazione coatta amministrativa	25
Articolo V.I.2 - Disposizioni transitorie	
TITOLO II ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	26
Articolo V.II.1 - Entrata in vigore	26
Articolo V.II.2 - Abrogazione	
ALLEGATO I: MODULO STANDARD INFORMATIVO PER I DEPOSITANTI	27

# PARTE I INTRODUZIONE

#### Titolo I

#### Premessa

#### Articolo I.I.1 - Fonti legislative

- 1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge del 17 novembre 2005 n. 165, previsti dall'articolo 39 e trae la propria fonte legislativa nell'articolo 100 della citata legge, nell'articolo 4 del Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011 e nell'articolo 56 della Legge n. 189 del 22 dicembre 2015.
- 2. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sui soggetti autorizzati trovano la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96, ed in particolare negli articoli 33 e 34.
- 3. I poteri sanzionatori della Banca Centrale sono regolati dall'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita dall'articolo 16 del Decreto n. 76 del 30 maggio 2006 e successive modifiche.

#### Articolo I.I.2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
  - 1. "attività a basso rischio": attività ponderate ai fini prudenziali di vigilanza allo 0%, 20% o 50%;
  - 2. "Banca Centrale": Banca Centrale della Repubblica di San Marino o società da questa controllata ai sensi dell'articolo 100, comma 2, della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
  - 3. "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario, così come definito al presente articolo;
  - 4. "banca extracomunitaria": la banca avente la sede legale e l'amministrazione centrale in uno Stato extracomunitario, così come definito al presente articolo;
  - 5. "banca sammarinese": la banca avente sede legale nella Repubblica di San Marino;
  - 6. "Comitato Misto": comitato di cui all'articolo 11 della Convenzione Monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sottoscritta in data 27 marzo 2012;
  - 7. "conto cointestato": un conto intestato a due o più persone, o sul quale due o più persone hanno diritti, esercitati mediante la firma di una o più di tali persone;
  - 8. "Coordinamento della Vigilanza": organo interno alla Banca Centrale che, in qualità di autorità competente, adotta il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
  - 9. "depositante": il titolare o, in caso di conto cointestato, ciascuno dei titolari del deposito;

- 10. "deposito": un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie, che la banca deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio;
- 11. "deposito ammissibile": deposito che non è escluso dalla protezione conformemente all'articolo III.I.2 del presente Regolamento;
- 12. "deposito coperto": la parte del deposito ammissibile che non supera il livello di copertura di cui all'articolo III.I.3 del presente Regolamento;
- 13. "deposito indisponibile": un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato rimborsato dalla banca secondo le condizioni legali e contrattuali a esso applicabili laddove l'autorità di vigilanza abbia deliberato di avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con gli effetti di cui all'articolo 87 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- 14. "fondo": il fondo di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino;
- 15. "impegni di pagamento": impegni di pagamento della banca pienamente garantiti, a condizione che la garanzia:
  - a) consista in attività a basso rischio;
  - b) non sia gravata da diritti di terzi e sia a disposizione del fondo;
- 16. "LISF": Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- 17. "**liquidazione coatta**": liquidazione coatta amministrativa così come disciplinata alla Parte II, Titolo II, Capo II della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- 18. "**livello-obiettivo**": l'importo dei mezzi finanziari disponibili che il fondo di garanzia dei depositanti è tenuto a raggiungere ai sensi dell'articolo III.II.1;
- 19. "mezzi finanziari disponibili": contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello fissato dall'articolo III.I.5, e impegni di pagamento fino al limite stabilito dall'articolo III.II.1;
- 20. "Organo di Gestione": organismo interno alla Banca Centrale che, in qualità di autorità designata, si occupa della gestione del fondo di garanzia dei depositanti;
- 21. "sistema di garanzia": sistema di garanzia dei depositi istituito in uno Stato comunitario;
- 22. "Stato comunitario": indica lo Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo;
- 23. "Stato extracomunitario": indica lo Stato non rientrante nella definizione di "Stato comunitario" di cui al presente articolo;
- 24. "succursale": sede di attività che costituisce una parte della banca, priva di personalità giuridica e che esercita in tutto o in parte, le attività riservate per le quali la banca è stata autorizzata.
- 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche nonché quelle di cui al Regolamento 2007-07 e successive modifiche.

3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le definizioni di cui al precedente comma 1 sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

#### Titolo II

### Caratteristiche del provvedimento

#### Articolo I.II.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento fissa norme e procedure relative al funzionamento del FONDO.

#### Articolo I.II.2 - Obiettivi

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione all'articolo 100 della LISF, al Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011, così come modificato dalla Legge n. 189 del 2015, recependo al contempo le disposizioni comunitarie in materia contenute all'interno della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, rientrante tra quelle da implementare nell'ordinamento sammarinese in virtù degli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino nei confronti dell'Unione Europea con la sottoscrizione della vigente Convenzione Monetaria.

#### Articolo I.II.3 - Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di procedura pubblica di consultazione.

#### Articolo I.II.4 - Struttura

- 1. Il Regolamento è diviso in cinque Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli.
- 2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

# PARTE II ADESIONE AL FONDO E GESTIONE

#### Titolo I

#### Natura e soggetti coinvolti

#### Articolo II.I.1 - Natura del fondo

1. Il FONDO ha natura di patrimonio avente un'autonoma destinazione, ossia vanta autonomia patrimoniale perfetta rispetto alla BANCA CENTRALE, rispondendo nei limiti dei propri attivi, salvo possibilità di ricorso a contribuzioni straordinarie e/o ad altre forme di finanziamento, alla garanzia dei DEPOSITANTI, nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA del soggetto aderente.

Il FONDO non ha personalità giuridica propria, distinta da quella dell'ente BANCA CENTRALE, il quale lo gestisce attraverso l'ORGANO DI GESTIONE nominato al proprio interno ai sensi dell'articolo II.II.3 e nell'ambito delle norme sull'organizzazione e il personale della BANCA CENTRALE di cui al Capo I, Titolo V, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

#### Articolo II.I.2 - Soggetti aderenti

- 1. Aderiscono al FONDO le BANCHE SAMMARINESI.
- 2. Possono aderire al FONDO le SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE operanti nella Repubblica di San Marino, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, in base alle modalità previste all'articolo II.I.4 comma 2.
- 3. Aderiscono al FONDO le SUCCURSALI di BANCHE EXTRACOMUNITARIE operanti nella Repubblica di San Marino, al fine di integrare la tutela offerta dallo Stato di appartenenza, in base alle modalità previste all'articolo II.I.4 comma 3.

#### Articolo II.I.3 - Soggetti garantiti

- 1. Il FONDO garantisce, nei limiti previsti dal presente Regolamento, i DEPOSITANTI delle BANCHE SAMMARINESI, i DEPOSITANTI delle loro SUCCURSALI negli STATI COMUNITARI, nonché i DEPOSITANTI delle SUCCURSALI autorizzate a San Marino delle BANCHE COMUNITARIE, se aderenti in via integrativa, ed EXTRACOMUNITARIE.
- 2. Il FONDO può altresì garantire, su richiesta da sottoporre all'ORGANO DI GESTIONE ai sensi dell'articolo II.I.4 comma 1, i DEPOSITANTI delle SUCCURSALI delle BANCHE SAMMARINESI negli STATI EXTRACOMUNITARI. La garanzia del FONDO opera nei limiti di copertura offerti dagli schemi di tali paesi, ove presenti, e comunque non oltre i limiti previsti dal presente Regolamento.

#### Articolo II.I.4 - Modalità di adesione al fondo

- 1. Le BANCHE SAMMARINESI, ai sensi di quanto disposto dall'articolo II.I.3 comma 2, qualora intendano richiedere la tutela del FONDO per le proprie SUCCURSALI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI, sono tenute a presentare all'ORGANO DI GESTIONE specifica richiesta di adesione.
- 2. Le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE, qualora decidano di richiedere la tutela del FONDO al fine di integrare la garanzia offerta dallo STATO COMUNITARIO d'origine ai sensi dell'articolo II.I.2 comma 2, devono presentare all'ORGANO DI GESTIONE domanda di adesione allegando i seguenti documenti:
  - a) statuto e regolamento del SISTEMA DI GARANZIA a cui aderiscono nello STATO COMUNITARIO d'origine, al fine di identificarne il livello e la portata della tutela fornita ai DEPOSITANTI;
  - b) i bilanci degli ultimi due esercizi, se disponibili;
  - c) le segnalazioni di cui all'articolo III.III.1 riferite alla data di rilevazione più recente.
- 3. L'adesione al FONDO delle SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE EXTRACOMUNITARIE è subordinata alla preventiva sottoscrizione di un accordo bilaterale fra gli schemi di assicurazione dei depositi stipulato tra la Repubblica di San Marino e lo STATO EXTRACOMUNITARIO, al fine di verificare la presenza di una protezione dei depositanti equivalente a quella prescritta dal presente Regolamento, almeno per quanto riguarda l'ambito di tutela e il livello di copertura offerta.
- 4. L'adesione al FONDO ha efficacia:
  - a) per le BANCHE SAMMARINESI e le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE EXTRACOMUNITARIE, dalla data d'iscrizione al Registro dei Soggetti Autorizzati, ai sensi dell'articolo 11 della LISF;
  - b) per le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE, dalla data della delibera assunta dall'ORGANO DI GESTIONE.
- 5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo V.I.2 comma 3 del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia l'adesione al FONDO, il soggetto aderente è tenuto a versare la relativa quota di contribuzione.

#### Titolo II

## Organi competenti

#### Articolo II.II.1 - Cooperazione

1. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, quale autorità competente, e l'ORGANO DI GESTIONE, quale autorità designata, nell'esercizio dei propri autonomi poteri, di cui ai seguenti articoli, cooperano tra loro.

#### Articolo II.II.2 - Coordinamento della Vigilanza

- 1. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA assume la delibera di cui all'articolo 85 della LISF non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall'aver stabilito per la prima volta che una banca aderente non ha restituito i DEPOSITI venuti a scadenza ed esigibili.
- 2. Al COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA compete altresì, ai sensi dell'articolo 23 comma 9 del Decreto n.76 del 30 maggio 2006, l'irrogazione o l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo III.V.1.
- 3. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA può autorizzare l'ORGANO DI GESTIONE, ai sensi dell'articolo III.II.3 comma 2, a raccogliere fondi da sistemi di contributi obbligatori esistenti per le banche.
- 4. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, esprime all'ORGANO DI GESTIONE il proprio parere vincolante circa l'eventuale esclusione di un soggetto aderente dal FONDO, ai sensi di quanto disposto dall'articolo III.V.2.
- 5. Infine, il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA è tenuto a informare l'ORGANO DI GESTIONE non appena rilevi in un soggetto aderente problemi tali per cui si potrebbe determinare l'attivazione del FONDO.

#### Articolo II.II.3 - Organi di gestione e controllo del fondo

- 1. I poteri di amministrazione del FONDO spettano alla BANCA CENTRALE, la quale nominerà all'interno delle propria struttura organizzativa, un apposito ORGANO DI GESTIONE, composto di almeno 3 membri.
- 2. A garanzia della necessaria autonomia dell'ORGANO DI GESTIONE del FONDO, coloro che rivestono incarichi di responsabilità all'interno delle unità organizzative o degli organi preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle banche aderenti al FONDO, e che pertanto concorrono all'adozione dei provvedimenti da cui può derivare il ricorso al FONDO medesimo, non possono essere nominati all'interno dell'organo suddetto.
- 3. Il FONDO è soggetto alle funzioni di controllo proprie del Collegio Sindacale della BANCA CENTRALE nonché al controllo contabile della Società di Revisione da quest'ultima incaricata.

#### Articolo II.II.4 - Competenze dell'Organo di Gestione

- 1. L'ORGANO DI GESTIONE, di cui al precedente articolo, delibera:
  - a) sugli indirizzi generali dell'attività del FONDO;
  - b) sugli interventi del FONDO;
  - c) sulle esclusioni dal FONDO, previo parere vincolante del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA;
  - d) sull'estensione della tutela ai DEPOSITANTI delle SUCCURSALI di BANCHE SAMMARINESI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI;
  - e) sull'adesione al FONDO delle SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE;
  - f) sul ricorso a operazioni di finanziamento;

- g) sul piano di accumulo dei MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI per il raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO, nonché sui relativi aggiornamenti a seguito di ciascun intervento;
- h) sull'avvio e sull'istruttoria dei procedimenti sanzionatori;
- i) sugli eventuali acconti richiesti dai DEPOSITANTI ai sensi dell'articolo III.I.5 comma 4.

#### 2. L'ORGANO DI GESTIONE, è dotato inoltre dei seguenti poteri:

- a) stabilisce le linee di indirizzo circa le modalità di investimento dei MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI del FONDO;
- b) richiede in qualunque momento ai propri soggetti aderenti, anche per il tramite del Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, le necessarie informazioni sui DEPOSITI e sui DEPOSITANTI per lo svolgimento della propria attività, incluse le prove di stress da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento;
- c) scambia informazioni con i SISTEMI DI GARANZIA in ordine all'adesione al FONDO delle SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE e alla loro eventuale esclusione dallo stesso;
- d) coopera con i SISTEMI DI GARANZIA ai sensi di quanto disposto dall'articolo III.IV.2 del presente Regolamento;
- e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE EXTRACOMUNITARIE sia equivalente a quella offerta dal FONDO, ai sensi dell'articolo II.I.4 comma 3;
- f) calcola l'importo delle quote di contribuzione a carico dei soggetti aderenti, così come elaborato dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, procedendo poi all'addebito sul conto reciproco che le banche stesse intrattengono presso BANCA CENTRALE;
- g) gestisce qualsiasi ulteriore aspetto legato al funzionamento del FONDO che non sia espressamente attribuito alle competenze di altro organo ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
- 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo II.II.3 comma 2, nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'ORGANO DI GESTIONE potrà avvalersi delle informazioni acquisite e/o elaborate dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, che risultino comunque utili per l'esercizio dei poteri e per l'assunzione delle delibere di cui sopra.

# PARTE III FUNZIONAMENTO DEL FONDO

#### Titolo I

#### Interventi a favore dei depositanti

#### Articolo III.I.1 - Ambito di applicazione degli interventi

- 1. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge n. 189/2015 il FONDO interviene unicamente nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA.
- 2. Per le SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE operanti nella Repubblica di San Marino che abbiano aderito in via integrativa al sistema di garanzia sammarinese, il FONDO opera nei casi in cui sia intervenuto il SISTEMA DI GARANZIA dello Stato di appartenenza.
- 3. Per le SUCCURSALI di BANCHE SAMMARINESI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI dotati di schemi di assicurazione dei depositi, ma aderenti al FONDO, l'oggetto della tutela coincide con quello dello schema dello Stato ospitante.
- 4. Il FONDO garantisce, nei limiti previsti dal presente Regolamento e tenuto conto delle esclusioni di cui al successivo articolo III.I.2, i DEPOSITANTI, siano esse persone fisiche o giuridiche.
- 5. Gli interventi sono subordinati a una delibera dell'ORGANO DI GESTIONE. Pertanto, né i soggetti aderenti né i DEPOSITANTI possono esercitare alcuna pretesa nei confronti del FONDO in assenza di predetta delibera.
- 6. Gli interventi del FONDO a tutela dei DEPOSITANTI non pregiudicano le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei componenti degli organi dell'azienda e degli altri responsabili nonché eventuali altre azioni dirette alla tutela del patrimonio aziendale.

#### Articolo III.I.2 - Ammissibilità dei depositi

- 1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte del FONDO:
  - a) i DEPOSITI effettuati da altre banche in nome proprio e per proprio conto, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo III.I.4 comma 4 del presente Regolamento, ivi inclusi i DEPOSITI derivanti dai fondi propri, così come definiti ai sensi degli articoli VII.II.2 e VII.II.3 del Regolamento 2007-07;
  - b) i DEPOSITI derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna definitiva per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale;
  - c) i DEPOSITI di altri soggetti autorizzati ai sensi della LISF, diversi dalle banche;

- d) i DEPOSITI i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di LIQUIDAZIONE COATTA, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) i DEPOSITI dei fondi pensioni;
- f) i DEPOSITI delle autorità pubbliche;
- g) i titoli di debito emessi da una banca e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari della banca stessa;
- h) i DEPOSITI, anche effettuati per interposta persona, dagli esponenti aziendali della banca o della eventuale capogruppo;
- i) i DEPOSITI, anche effettuati per interposta persona, da parte dei partecipanti al capitale delle banche che ne abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 2 della LISF;
- j) i DEPOSITI per i quali il DEPOSITANTE ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori;
- k) i DEPOSITI la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo;
- l) i DEPOSITI il cui capitale non è rimborsabile alla pari o è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dalla banca o da un terzo.
- 2. I soggetti aderenti sono tenuti a contrassegnare i DEPOSITI AMMISSIBILI per DEPOSITANTE, ai sensi del precedente comma, al fine di consentire in qualunque momento l'immediata identificazione da parte dell'ORGANO DI GESTIONE della posizione aggregata per DEPOSITANTE.
- 3. Nei casi di CONTO COINTESTATO, l'ammissibilità del DEPOSITO andrà rilevata con riguardo a ciascun DEPOSITANTE per la rispettiva quota parte ai sensi dell'articolo III.I.4 comma 2.

#### Articolo III.I.3 - Livello di copertura

- 1. Il livello di copertura massimo per ciascun DEPOSITANTE è pari a 100.000 euro.
- 2. Il FONDO garantisce i seguenti DEPOSITI oltre al limite stabilito al precedente comma nei nove mesi successivi al loro accredito o dal momento in cui tali DEPOSITI diventano disponibili:
  - a) i DEPOSITI di persone fisiche derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private;
  - b) i DEPOSITI che soddisfano talune esigenze di carattere sociale e che sono collegati a particolari eventi della vita di un DEPOSITANTE quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l'esubero, l'invalidità o il decesso:

- c) i DEPOSITI che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna.
- 3. Ciascun soggetto aderente è tenuto a dare specifica evidenza dell'eventuale inclusione del DEPOSITO in una delle categorie di cui al precedente comma nell'ambito del contrassegno per i DEPOSITI AMMISSIBILI di cui all'articolo III.I.2, comma 2.

#### Articolo III.I.4 - Determinazione dell'importo rimborsabile

- 1. Il limite di cui al precedente articolo, comma 1, si applica al cumulo dei DEPOSITI presso la stessa banca, qualunque sia il numero dei DEPOSITI, la valuta e la SUCCURSALE in cui sono ubicati.
- 2. La quota spettante a ciascun DEPOSITANTE su un CONTO COINTESTATO è computata nel calcolo del limite previsto di 100.000 euro in proporzioni eguali tra i DEPOSITANTI. Nel caso di DEPOSITI intestati a società di persone, associazioni o altri enti collettivi privi di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale rispetto ai propri soci o associati, si applicano analogicamente le disposizioni sul CONTO COINTESTATO, fatta salva la possibile applicazione di quote non paritetiche.
- 3. La data di riferimento per il calcolo dell'importo rimborsabile è la data in cui si producono gli effetti della LIQUIDAZIONE COATTA, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.
- 4. Nei casi in cui il DEPOSITANTE non abbia pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata prima della data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF. Qualora una pluralità di persone ne abbia pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni sul CONTO COINTESTATO è presa in considerazione nel calcolo del limite previsto di 100.000 euro.
- 5. Le passività del DEPOSITANTE nei confronti della banca sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile se le stesse sono esigibili alla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e delle previsioni contrattuali. Prima della conclusione del contratto la banca è tenuta a informare i DEPOSITANTI, con le modalità di cui all'articolo III.III.3, che le loro passività nei confronti della banca, al concorrere delle condizioni di cui sopra, sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile.
- 6. Gli interessi maturati sui DEPOSITI AMMISSIBILI, ma non ancora accreditati alla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, sono computati nel calcolo del limite di cui all'articolo III.I.3.
- 7. I soggetti aderenti autorizzati a operare sotto diversi marchi di impresa sono tenuti a informare i DEPOSITANTI, con le modalità di cui all'articolo III.III.3, del fatto che la banca operi sotto diversi marchi e che il livello di

copertura di cui al precedente articolo III.I.3 si applichi al cumulo dei DEPOSITI detenuti dal DEPOSITANTE presso la banca.

#### Articolo III.I.5 - Rimborso

- 1. Il rimborso da parte del FONDO è effettuato entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, senza che sia necessario per i DEPOSITANTI presentare alcuna richiesta all'ORGANO DI GESTIONE, considerato che il soggetto aderente provvede a trasmettere le informazioni necessarie sui DEPOSITI e sui DEPOSITANTI non appena richiesto dall'ORGANO DI GESTIONE, ai sensi dell'articolo V.I.1 comma 1.
- 2. Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 i tempi di rimborso sono i seguenti:
  - a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
  - b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;
  - c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.
- 3. Per i DEPOSITI di cui all'articolo III.I.4 comma 4 è concessa una dilazione nei tempi di rimborso di tre mesi a decorrere dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti.
- 4. Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il FONDO non sia in grado di rendere disponibile l'importo rimborsabile entro 7 giorni lavorativi, l'ORGANO DI GESTIONE, su richiesta motivata dei DEPOSITANTI, deve comunque garantire l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sui loro DEPOSITI COPERTI di importo sufficiente a far fronte al costo della vita. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'ORGANO DI GESTIONE già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca.
- 5. Il FONDO può differire il rimborso nei seguenti casi:
  - a) qualora vi sia incertezza sul diritto di un soggetto a ricevere il rimborso o il DEPOSITO sia oggetto di una controversia legale;
  - b) qualora il DEPOSITO sia soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da organismi internazionali;
  - c) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, qualora non siano state effettuate operazioni relative al DEPOSITO negli ultimi 24 mesi (il conto è dormiente), ferme restando le eventuali pattuizioni contrattuali o normative;
  - d) nei casi di cui all'articolo III.I.3 comma 2, qualora l'importo da rimborsare ecceda il livello di copertura di 100.000 euro, il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti;
  - e) nei casi di cui all'articolo III.IV.2 comma 1.

- 6. Qualsiasi corrispondenza tra l'ORGANO DI GESTIONE e il DEPOSITANTE è redatta nella lingua utilizzata dalla banca per le comunicazioni con il DEPOSITANTE presso cui si trova il DEPOSITO COPERTO o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la SUCCURSALE presso cui si trova il DEPOSITO COPERTO.
- 7. In deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora un DEPOSITANTE, o altra persona avente diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il FONDO può sospendere i pagamenti relativi al DEPOSITANTE in questione fino al passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di proscioglimento o assoluzione.
- 8. Non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al DEPOSITO negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del DEPOSITO sia inferiore ai costi amministrativi che graverebbero sul FONDO da tale rimborso.
- 9. I rimborsi vengono effettuati in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del DEPOSITO. I DEPOSITANTI sono informati della valuta del rimborso. Se i conti sono tenuti in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.
- 10. Le somme dovute dal FONDO ai DEPOSITANTI non sono fruttifere di interessi.

#### Titolo II

#### Finanziamento e uso dei fondi

#### Articolo III.II.1 - Contribuzioni ordinarie

- 1. Il FONDO, ai fini di una dotazione finanziaria sufficientemente proporzionata alle proprie passività potenziali, costituisce entro il 3 luglio 2024 MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI fino al raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO, pari almeno allo 0,8% del totale dei DEPOSITI COPERTI, attraverso contribuzioni ordinarie versate annualmente dai soggetti aderenti.
- 2. I MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI da prendere in considerazione per il raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO possono includere gli IMPEGNI DI PAGAMENTO non oltre il 30% dell'importo totale dei MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI raccolti ai sensi del presente articolo.
- 3. Il termine del 3 luglio 2024 di cui al comma 1, può essere prorogato per un periodo massimo di 4 anni se, a seguito di interventi, il FONDO abbia sostenuto esborsi cumulati nel periodo 2017 2024 in misura superiore allo 0,8% dei DEPOSITI COPERTI.

- 4. I MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI utilizzati per fare fronte a interventi durante al periodo di accumulo fino al 3 luglio 2024 sono reintegrati entro tale data attraverso contribuzioni aggiuntive.
- 5. Quando i MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI hanno raggiunto il LIVELLO-OBIETTIVO, le contribuzioni possono essere sospese fintanto che il LIVELLO-OBIETTIVO permane rispettato.
- 6. Qualora a seguito di interventi, dopo la data indicata al comma 1 del presente articolo, la dotazione finanziaria risulti inferiore al LIVELLO-OBIETTIVO ivi indicato o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del successivo comma 9, il versamento delle contribuzioni riprende fino al ripristino entro tre anni di tale livello. Inoltre, qualora i MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI scendano al di sotto dei due terzi di tale limite, le contribuzioni ordinarie sono fissate a un importo che consenta di ripristinare il LIVELLO-OBIETTIVO entro sei anni.
- 7. I MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI sono investiti in ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO e con sufficiente diversificazione. I frutti degli investimenti concorrono al raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO.
- 8. A seguito di ciascun intervento e comunque annualmente, l'ORGANO DI GESTIONE informa i soggetti aderenti in merito all'attuazione del piano di accumulo dei MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI per il raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO.
- 9. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'ORGANO DI GESTIONE, previa approvazione da parte del COMITATO MISTO, può stabilire un LIVELLO-OBIETTIVO minore, comunque non inferiore allo 0,5% dei DEPOSITI COPERTI, qualora il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA ritenga che il settore bancario in cui operano i soggetti aderenti sia altamente concentrato e una grande quantità di attività sia detenuta da un piccolo numero di banche o di gruppi bancari, i quali, data la loro dimensione, in caso di crisi sarebbero probabilmente soggetti a procedure diverse dalla LIQUIDAZIONE COATTA.

### Articolo III.II.2 - Contribuzioni straordinarie

- 1. Qualora i MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI risultino insufficienti a rimborsare i DEPOSITANTI quando i DEPOSITI diventano INDISPONIBILI, i soggetti aderenti possono essere chiamati a versare contribuzioni straordinarie. L'importo dei contributi straordinari non può superare annualmente lo 0,5% dei DEPOSITI COPERTI. Solo in casi eccezionali, sentito il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA e su delibera dell'ORGANO DI GESTIONE, quest'ultimo può esigere contributi straordinari più elevati rispetto al limite indicato al presente comma.
- 2. Sono tenute al pagamento della contribuzione straordinaria i soggetti aderenti al FONDO alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di LIQUIDAZIONE COATTA, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.

3. L'ORGANO DI GESTIONE può differire, in tutto o in parte, la contribuzione straordinaria di un soggetto aderente,

qualora il versamento della stessa possa mettere a repentaglio la liquidità o la solvibilità della banca medesima. Tale

differimento è concesso, su richiesta della banca e su conforme parere del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA,

per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile di sei mesi in sei mesi con le medesime modalità. I contributi

differiti a norma del presente comma sono versati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o

la solvibilità del soggetto aderente.

Articolo III.II.3 - Altre fonti di finanziamento

1. Per fare fronte alle obbligazioni derivanti dagli interventi, l'ORGANO DI GESTIONE può contrarre finanziamenti a

breve termine.

2. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, qualora ritenga che le contribuzioni di cui al precedente articolo siano

eccessivamente onerose per i soggetti aderenti al FONDO, può autorizzare l'ORGANO DI GESTIONE a raccogliere i

MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI da sistemi di contributi obbligatori esistenti per le banche, tra i quali la riserva

obbligatoria ai sensi dell'articolo 142 della LISF. L'ORGANO DI GESTIONE trasmette un'informativa motivata alle

banche conferenti a sistemi di contributi obbligatori.

3. Il rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 è regolato a valere sui MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI costituiti

attraverso le contribuzioni dei soggetti aderenti e sui realizzi degli investimenti del FONDO.

Articolo III.II.4 - Calcolo delle quote di contribuzione

1. L'ORGANO DI GESTIONE calcola le quote di contribuzione in funzione della base contributiva e del profilo di

rischio dei soggetti aderenti, così come elaborati dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE. Nel calcolo

delle quote di contribuzione il predetto organo tiene conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che

possono avere i contributi prociclici.

2. La base contributiva è costituita dai DEPOSITI COPERTI riferiti all'ultima segnalazione disponibile.

3. Il profilo di rischio è determinato dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE sulla base degli indicatori

dei profili gestionali dei soggetti aderenti.

4. L'ORGANO DI GESTIONE, dopo aver calcolato le quote di contribuzione a carico delle banche, ne comunica

l'importo alle stesse. Il versamento delle quote avviene con le modalità indicate all'articolo IV.III.1.

Titolo III

Obblighi

17

#### Articolo III.III.1 - Obblighi di segnalazione dei soggetti aderenti

- 1. In qualunque momento e su richiesta dell'ORGANO DI GESTIONE i soggetti aderenti sono tenuti a fornire al predetto organo, in lingua italiana o inglese, per il tramite del Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività, compreso l'importo totale dei DEPOSITI AMMISSIBILI di ciascun DEPOSITANTE, come da contrassegni di cui all'articolo III.I.2 comma 2.
- 2. I soggetti aderenti sono tenuti a segnalare all'ORGANO DI GESTIONE, per il tramite del Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, secondo quanto previsto alla Parte IV, i dati relativi alla base contributiva.

#### Articolo III.III.2 - Obblighi dell'Organo di Gestione

#### 1. L'ORGANO DI GESTIONE:

- a) garantisce la riservatezza e la protezione dei dati concernenti i conti dei DEPOSITANTI, in ragione della propria attività istituzionale, ai sensi dell'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96;
- b) effettua con regolarità, ogni tre anni, prove di stress della propria capacità di effettuare gli interventi, chiedendo a tal fine informazioni al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE;
- c) predispone la relazione annuale sull'attività del FONDO, con le modalità di cui al successivo comma.
- 2. La relazione annuale sull'attività del FONDO è inserita nell'ambito della Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale presentata dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche. La rappresentazione delle poste attive e passive del FONDO nonché dei costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio è invece effettuata nell'ambito della documentazione di bilancio della BANCA CENTRALE. Alle modalità di rappresentazione dei dati patrimoniali ed economici, si applicano in quanto compatibili le disposizioni e gli allegati del Regolamento 2007-06 e successive modifiche.

#### Articolo III.III.3 - Obblighi di informazione nei confronti dei depositanti

- 1. Le BANCHE informano i DEPOSITANTI, effettivi e potenziali, sulla loro appartenenza al FONDO o ad altri SISTEMI DI GARANZIA, sui livelli di copertura e sulle esclusioni dalla relativa tutela.
- 2. Le suddette informazioni devono essere fornite al DEPOSITANTE prima della conclusione di un contratto di apertura di DEPOSITO. A tal fine si utilizza il modulo standard, debitamente conformato, di cui all'Allegato I del presente Regolamento, su cui il DEPOSITANTE dovrà apporre la propria firma per ricevuta. Il modulo di cui all'Allegato I deve essere fornito al DEPOSITANTE una volta l'anno.
- 3. I DEPOSITANTI devono ricevere conferma negli estratto conto periodici circa l'ammissibilità dei loro DEPOSITI, compreso un riferimento al foglio informativo di cui all'Allegato I. Deve essere altresì indicata la pagina internet del FONDO o di altro SISTEMA DI GARANZIA, in cui sono contenute le necessarie informazioni per i DEPOSITANTI.

- 4. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dalle BANCHE secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di vigilanza della BANCA CENTRALE nell'ambito del documento di sintesi "Condizioni economiche".
- 5. Le BANCHE non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, fatta salva la facoltà di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il FONDO o altro SISTEMA DI GARANZIA che tutela il DEPOSITO pubblicizzato.
- 6. Nel caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, i DEPOSITANTI ne sono informati tre mesi prima che l'operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che la BANCA CENTRALE autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria. Ai DEPOSITANTI è concesso un termine di tre mesi dalla notifica della fusione, cessioni o operazioni analoghe per ritirare o trasferire i DEPOSITI in un'altra banca, senza incorrere in alcuna penalità e serbando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati, nella misura in cui i DEPOSITI superino il livello di copertura di cui all'articolo III.I.3 al momento dell'operazione.
- 7. Nel caso in cui una banca si ritiri o sia esclusa dal FONDO o da altro SISTEMA DI GARANZIA, la stessa deve informare i suoi DEPOSITANTI entro un mese da tale ritiro o esclusione e consentire ai DEPOSITANTI medesimi di estinguere il DEPOSITO senza penalità alcuna, salvo quanto concordato tra le parti per i DEPOSITI a termine.
- 8. Nel caso in cui un DEPOSITANTE utilizzi i servizi bancari via Internet, le informazioni che devono essere comunicate a norma del presente Regolamento saranno trasmesse tramite mezzi elettronici. Su richiesta del DEPOSITANTE, le informazioni possono essere comunicate in formato cartaceo.

#### Titolo IV

#### Rapporti con altri sistemi di garanzia

#### Articolo III.IV.1 - Concessione di prestiti

- 1. Il FONDO può intrattenere con un altro SISTEMA DI GARANZIA rapporti attivi o passivi di finanziamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso a causa della insufficienza dei propri MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI;
  - b) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario abbia già fatto ricorso a contributi straordinari dei suoi soggetti aderenti;
  - c) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario abbia assunto l'impegno giuridico di utilizzare i fondi presi a prestito per regolare il diritto al rimborso dei DEPOSITANTI;
  - d) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario non sia già soggetto all'obbligo di rimborsare altro prestito richiesto ad altri SISTEMI DI GARANZIA;
  - e) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario indichi l'importo di denaro richiesto a prestito;

- f) l'importo totale preso a prestito non superi lo 0,5% dei DEPOSITI COPERTI del FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario;
- g) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario quanto prima informi rispettivamente il COMITATO MISTO o l'Autorità Bancaria Europea, indicando le ragioni per cui le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte.
- 2. Il prestito di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti condizioni:
  - a) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario deve rimborsare il prestito entro cinque anni. Il rimborso può avvenire in quote annuali e gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
  - b) il tasso di interesse fissato deve essere almeno equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo del credito;
  - c) se mutuante è il FONDO, l'ORGANO DI GESTIONE deve informare il COMITATO MISTO del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito; se mutuante è il SISTEMA DI GARANZIA, l'informazione deve essere rivolta all'Autorità Bancaria Europea.
- 3. I contributi da versare al FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario sono determinati tenendo conto del fatto che devono essere sufficienti a rimborsare l'importo preso a prestito oltre a ristabilire il LIVELLO-OBIETTIVO quanto prima.

#### Articolo III.IV.2 - Cooperazione

- 1. Il rimborso dei DEPOSITANTI delle SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE è effettuato dal FONDO, per conto del SISTEMA DI GARANZIA di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. L'ORGANO DI GESTIONE:
  - a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni impartite dal SISTEMA DI GARANZIA dello Stato di origine ricevendo un indennizzo per le spese sostenute. Il FONDO non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;
  - b) informa i DEPOSITANTI interessati per conto del SISTEMA DI GARANZIA dello Stato di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi DEPOSITANTI e indirizzata al SISTEMA DI GARANZIA di origine.
- 2. Quando si procede al rimborso dei DEPOSITI di una BANCA SAMMARINESE con SUCCURSALI stabilite in uno STATO COMUNITARIO, l'ORGANO DI GESTIONE:
  - a) impartisce le necessarie istruzioni al SISTEMA DI GARANZIA istituito nello Stato ospitante ai fini del rimborso:
  - b) fornisce senza indugio al SISTEMA DI GARANZIA dello Stato ospitante i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

- 3. Qualora una banca termini di essere soggetto aderente del FONDO e diventi soggetto aderente a un altro SISTEMA DI GARANZIA i contributi versati durante i 12 mesi precedenti l'uscita dal FONDO, a eccezione di eventuali contributi straordinari, saranno trasferiti al nuovo SISTEMA DI GARANZIA. Ciò non vale nei casi in cui una banca sia stata esclusa dal FONDO a norma dell'articolo III.V.2. Nei casi in cui siano trasferite solo alcune attività di una banca, divenendo in tal modo soggette a un altro SISTEMA DI GARANZIA, i contributi di tale banca versati durante i 12 mesi precedenti, a eccezione di eventuali contributi straordinari, saranno trasferiti al nuovo SISTEMA DI GARANZIA in proporzione all'importo dei DEPOSITI COPERTI trasferiti.
- 4. L'ORGANO DI GESTIONE scambia con il SISTEMA DI GARANZIA in cui sono stabilite le SUCCURSALI di BANCHE SAMMARINESI le informazioni di cui agli articoli III.III.1 comma 1 e III.III.2 comma 1 lettera b). Ai dati ricevuti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo III.III.2 comma 1 lettera a).
- 5. Qualora una banca intenda trasferirsi dal FONDO a un altro SISTEMA DI GARANZIA dovrà notificare la propria intenzione all'ORGANO DI GESTIONE con almeno sei mesi di anticipo e durante tale periodo è ancora tenuta a versare i contributi ordinari e straordinari al FONDO.
- 6. Ai sensi del presente articolo e del precedente articolo III.IV.1, al fine di facilitare l'efficace collaborazione tra il FONDO e altri SISTEMI DI GARANZIA, l'ORGANO DI GESTIONE conclude accordi scritti di cooperazione con SISTEMI DI GARANZIA. Tali accordi tengono conto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo III.III.2 comma 1 lettera a). L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei DEPOSITANTI.

#### Titolo V

### Regime sanzionatorio ed esclusione dal fondo

#### Articolo III.V.1 - Sanzioni pecuniarie

1. Qualora i soggetti aderenti violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, l'ORGANO DI GESTIONE avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 16 del Decreto n.76 del 30 maggio 2006, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 del citato Decreto, curandone ogni fase ad eccezione di quella di cui al comma 9, che compete al COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA.

#### Articolo III.V.2 - Esclusione dal fondo

1. Qualora le misure adottate ai sensi del precedente articolo III.V.1 non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte del soggetto aderente, l'ORGANO DI GESTIONE notifica con sei mesi di anticipo la propria intenzione di escludere il soggetto dal FONDO. I DEPOSITI effettuati prima dello scadere di tale periodo di preavviso restano interamente coperti dal FONDO. Decorso inutilmente tale termine, l'ORGANO DI GESTIONE, con il parere favorevole del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, delibera l'esclusione della banca dal FONDO, comunicandolo alla stessa a mezzo raccomandata, con efficacia dalla notifica della misura adottata.

- 2. In considerazione dell'obbligatorietà della partecipazione al FONDO, l'esclusione della banca gravemente inadempiente configura una grave irregolarità nella gestione della banca stessa e una grave violazione delle disposizioni di legge e regolamentari, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a) della LISF.
- 3. Nel corso della procedura di esclusione restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al FONDO. Quest'ultimo garantisce i DEPOSITANTI per i fondi acquisiti dalla banca aderente fino al momento di efficacia dell'esclusione.

# PARTE IV PROFILI APPLICATIVI

#### Titolo I

#### Circolare applicativa

#### Articolo IV.I.1 - Determinazione del profilo di rischio e della base contributiva

1. Fatto salvo quanto specificato nei successivi articoli della presente Parte, le modalità di determinazione del profilo di rischio e della base contributiva ai fini del calcolo delle quote di contribuzione a carico di ciascun soggetto aderente, sono definite nell'apposita Circolare applicativa da emanarsi entro il 15 febbraio 2017, previa procedura di consultazione.

#### Articolo IV.I.2 - Modello segnaletico della base contributiva

- 1. Coerentemente a quanto in appresso, lo schema di segnalazione della base contributiva sarà allegato alla Circolare di cui al precedente articolo.
- 2. Eventuali modifiche al predetto modello segnaletico saranno eseguite secondo le modalità previste dall'articolo II.II.1 del Regolamento 2015-01.

#### Titolo II

#### Segnalazione relativa alla base contributiva

#### Articolo IV.II.1 - Tempistiche della segnalazione

- 1. Se non altrimenti comunicato dall'ORGANO DI GESTIONE, il calcolo della base contributiva deve avvenire con frequenza annuale e data di riferimento pari al 31.12 di ogni anno.
- 2. Le segnalazioni devono pervenire al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, entro il successivo mese di marzo.

#### Articolo IV.II.2 - Succursali

1. Se non altrimenti comunicato dall'ORGANO DI GESTIONE, le BANCHE SAMMARINESI aventi SUCCURSALI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI i cui DEPOSITANTI siano tutelati ai sensi dell'articolo II.I.3 comma 2 del presente Regolamento, riportano nella segnalazione di cui al comma 1 del precedente articolo anche la base contributiva di tali SUCCURSALI.

2. Le SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE aderenti al FONDO e operanti nella Repubblica di San Marino effettuano la segnalazione di cui al comma 1 del precedente articolo evidenziando la quota tutelata dal SISTEMA DI GARANZIA dello Stato di appartenenza.

#### Titolo III

#### Modalità e tempi di contribuzione

#### Articolo IV.III.1 - Quote di contribuzione ordinarie

- 1. Le quote annuali di contribuzione sono calcolate assumendo a riferimento la base contributiva relativa al 31.12 di ogni anno e sono corrette tenuto conto del profilo di rischio determinato sulla base dell'ultima rilevazione degli indicatori gestionali effettuata dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE per conto dell'ORGANO DI GESTIONE.
- 2. Sono tenuti al pagamento delle contribuzioni ordinarie tutti i soggetti aderenti al FONDO alla data del 31.12.
- 3. Il versamento delle quote di contribuzione ordinarie avviene entro il 30.06 di ogni anno tramite addebito diretto dell'importo della quota, preventivamente comunicato ai soggetti aderenti dall'ORGANO DI GESTIONE ai sensi dell'articolo III.II.4 comma 4, sul conto accentrato che i soggetti aderenti detengo presso BANCA CENTRALE.

#### Articolo IV.III.2 - Quote di contribuzione straordinarie

- 1. La quota di contribuzione straordinaria di ciascuna banca per il singolo intervento viene calcolata utilizzando i dati più recenti disponibili alla data dell'intervento medesimo. Dal computo viene esclusa la banca destinataria dell'intervento stesso. Sono tenute al pagamento della contribuzione le banche individuate ai sensi dell'articolo III.II.2, comma 2.
- 2. In caso di fusione fra due o più banche aderenti, le rispettive quote di contribuzione già versate vengono sommate.
- 3. In caso di esclusione dal FONDO ai sensi dell'articolo III.V.2 del presente Regolamento o in caso LIQUIDAZIONE COATTA, la banca non partecipa alle erogazioni a titolo di contribuzione straordinaria successive alla data di efficacia del provvedimento di esclusione o di liquidazione e la sua quota viene ripartita proporzionalmente fra tutti gli altri soggetti aderenti che hanno partecipato al medesimo intervento.

# PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

#### Titolo I

#### Disposizioni di coordinamento e transitorie

#### Articolo V.I.1 - Coordinamento con la procedura di liquidazione coatta amministrativa

- 1. L'ORGANO DI GESTIONE entro un giorno lavorativo dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, invia al Commissario liquidatore richiesta di trasmissione dei dati sui DEPOSITI AMMISSIBILI e sui corrispondenti DEPOSITANTI.
- 2. Il Commissario liquidatore comunica all'ORGANO DI GESTIONE non appena possibile, e comunque almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per il rimborso di cui all'articolo III.I.5 commi 1 e 2:
  - a) le generalità dei DEPOSITANTI ed eventuali CONTI COINTESTATI;
  - b) l'ammontare complessivo del DEPOSITO;
  - c) l'ammontare del DEPOSITO COPERTO, tenuto conto del livello di copertura nonché di ogni altra utile informazione ai fini del rimborso, incluse quelle di cui al seguente comma 5;
  - d) l'elenco dei DEPOSITANTI non aventi diritto alla copertura, l'ammontare dei relativi DEPOSITI, nonché le relative cause di esclusione di cui all'articolo III.I.2.
- 3. Il Commissario liquidatore dovrà altresì notificare a ciascun DEPOSITANTE, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 90 comma 1 della LISF, i termini di intervento del FONDO comunicati all'ORGANO DI GESTIONE ai sensi del precedente comma, anche al fine di consentire il reclamo di cui al successivo comma 7.
- 4. A tale ultimo scopo, il Commissario liquidatore avrà cura di precisare, nell'ambito del pertinente elenco dello stato passivo, le esclusioni di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.
- 5. Per i DEPOSITI in valuta, si applica quanto disposto all'articolo III.I.5 comma 9; per le eventuali passività del DEPOSITANTE, si applicano le disposizioni contenute all'articolo III.I.4 comma 5.
- 6. Entro i termini di cui all'articolo III.I.5, il FONDO contatta e rimborsa i singoli DEPOSITANTI aventi diritto.
- 7. Nei casi in cui i DEPOSITI non siano stati rimborsati o riconosciuti come DEPOSITI AMMISSIBILI, il DEPOSITANTE può presentare reclamo al Commissario liquidatore ai sensi degli articoli 90 e 91 della LISF.

8. Il FONDO subentra nei diritti ai DEPOSITANTI nei confronti della banca in LIQUIDAZIONE COATTA nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepisce i riparti erogati dalla LIQUIDAZIONE COATTA in via prioritaria rispetto ai DEPOSITANTI destinatari dei rimborsi medesimi.

#### Articolo V.I.2 - Disposizioni transitorie

- 1. Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo III.I.5 comma l del presente Regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, valgono le disposizioni relative al periodo transitorio di cui all'articolo III.I.5 comma 2.
- 2. Fino al 31 dicembre 2023, se il FONDO non è in grado di rimborsare i DEPOSITI entro il termine di 7 giorni lavorativi, si applica quanto stabilito dall'articolo III.I.5 comma 4.
- 3. La prima contribuzione al FONDO da parte delle BANCHE SAMMARINESI preesistenti avverrà utilizzando la base contributiva segnalata dalle stesse con data di riferimento al 31 dicembre 2016. Il versamento della quota avverrà entro il 30 giugno 2017.

#### Titolo II

#### Entrata in vigore e abrogazioni

#### Articolo V.II.1 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31.08.2016.

#### Articolo V.II.2 - Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento 2011-07.

#### ALLEGATO I: MODULO STANDARD INFORMATIVO PER I DEPOSITANTI

#### Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso [inserire il nome della banca] sono protetti da:	[Inserire il nome del sistema di garanzia pertinente] <sup>1</sup>
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca <sup>2</sup> [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR] [se del caso:] I seguenti marchi d'impresa fanno parte della Sua banca
	[inserire tutti i marchi operanti in base alla stessa autorizzazione]
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR]
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR] si applica a ciascun depositante separatamente <sup>3</sup>
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta della banca:	7 giorni lavorativi <sup>4</sup> [se del caso sostituire con un'altra scadenza]
Valuta del rimborso:	EUR [se del caso, sostituire con un'altra valuta]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sistema responsabile della protezione

[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR].

[Solo se applicabile:] La Sua banca fa parte di un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR].

[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e da un sistema di garanzia dei depositi istituito per contratto. In caso di insolvenza della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero comunque rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR].

[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, la Sua banca fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR] dal sistema di garanzia.

# <sup>2</sup> <u>Limite generale della protezione</u>

Se un deposito è indisponibile perché una banca non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi . Il rimborso è limitato a 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] per banca. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR. [Solo se applicabile:] Questo metodo sarà applicato anche se una banca opera sotto diversi marchi di impresa. La [inserire il nome della banca che detiene il conto] opera anche sotto [inserire tutti gli altri marchi di impresa della stessa banca]. Ciò significa che tutti i depositi presso una o più di questi marchi di impresa sono complessivamente coperti fino a 100.000 EUR.

# <sup>3</sup> Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR.

[Solo se applicabile:] Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR].

In taluni casi [inserire i casi stabiliti dal diritto nazionale] i depositi sono protetti oltre 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR]. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [inserire il sito Internet del sistema di garanzia pertinente].

#### 4 Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è [inserire il nominativo e l'indirizzo, il telefono, l'e-mail e il sito Internet]. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR]) entro [inserire il periodo di rimborso previsto dal diritto nazionale], a decorrere dal [31 dicembre 2023] entro [7 giorni lavorativi].

[Aggiungere informazioni sui rimborsi di emergenza/provvisori qualora gli importi rimborsabili non siano disponibili entro 7 giorni lavorativi l

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [inserire il sito Internet del sistema di garanzia pertinente].

#### Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.

Contatto:	[inserire i dati di contatto del fondo pertinente] (indirizzo, telefono, e-mail)
Per maggiori informazioni:	[inserire il sito internet del sistema di garanzia pertinente]
Conferma di ricezione del depositante:	

# Informazioni supplementari

Tutto o in parte di quanto indicato nelle note.